

PARTITO DEMOCRATICO DEL VENETO
REGOLAMENTO FINANZIARIO
(Approvato 27 novembre 2010)

Attestazione conformità del Nazionale per silenzio assenso 22/01/2011

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento Finanziario (d'ora in poi, "Regolamento") disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito democratico del Veneto (d'ora in poi, "Pdv").
2. Il Regolamento definisce inoltre i principi fondamentali dell'organizzazione economica delle strutture provinciali, comunali e di circolo appartenenti alla Regione Veneto (d'ora in poi, le articolazioni territoriali o "At"), i quali si atterranno a tali principi nell'ambito della propria autonomia patrimoniale, finanziaria e gestionale prevista dall'art. 10, co. 2, dello statuto del Pdv.

Art. 2 – Tesorieri e regolamenti finanziari delle At

1. Il Comitato di tesoreria del Pdv, entro 90 giorni dalla approvazione e/o variazione del regolamento finanziario dei livelli Provinciali, attesta la conformità dei suddetti regolamenti finanziari con i principi fondamentali del Regolamento e comunque con tutti gli atti sovraordinati del Partito democratico.
2. I Coordinamenti Comunali e i Circoli si atterrano a uno schema di regolamento finanziario proposto dal corrispondente livello provinciale. Tale schema di regolamento sarà previsto e costituirà parte integrante del regolamento provinciale soggetto a validazione ai sensi del comma precedente.

Art. 3 – Principio dell'autofinanziamento

Ogni At sostiene le proprie attività tramite le quote associative o altre iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia patrimoniale, e finanziaria.

Art. 4 – Entrate

1. Le entrate del Pdv sono costituite:
 - dalle quote di iscrizione;
 - dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento;
 - dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti in liste del Partito democratico e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali;
 - dai proventi delle manifestazioni e feste del partito;
 - dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica;
 - da lasciti, legati e altre liberalità;
 - da ogni altra entrata compatibile con la natura del Partito democratico.
2. Le At possono promuovere la raccolta di contributi al fine di finanziare le attività del P.D.

Art. 5 – Federalismo delle Risorse

Una quota non inferiore al 50% delle risorse trasferita al Pdv a titolo di rimborsi elettorali, al netto di quanto trattenuto dal Nazionale, è ripartita tra i Coordinamenti Provinciali sotto forma di trasferimenti e/o servizi. L'entità di tale quota è stabilita in proporzione ai voti P.D. ottenuti nelle province alle elezioni regionali. I contributi versati dai Parlamentari, ai sensi dell'art. 9 comma 1, costituiscono un fondo da redistribuire ai livelli provinciali per il 50% in parte uguale e per il 50% in base ai voti P.D. ottenuti nelle province alle elezioni regionali.

Art. 6 – Poteri di amministrazione

1. I poteri di ordinaria amministrazione spettano al tesoriere, mentre quelli di straordinaria amministrazione spettano al comitato di tesoreria.
2. Sono atti di straordinaria amministrazione quelli che dispongono del patrimonio sociale e quindi, in via esemplificativa e non tassativa, sono tali gli atti ex art. 374 Cc (in quanto compatibili) ad eccezione della riscossione di capitali, che si intende quale atto di ordinaria amministrazione.
3. In caso di temporanea indisponibilità del tesoriere regionale la rappresentanza legale ed i suoi poteri di amministrazione sono attribuiti al vicepresidente del comitato di tesoreria, sino alla cessazione della predetta indisponibilità. L'attivazione del vicepresidente farà fede, nei confronti dei terzi, del predetto stato di temporanea indisponibilità.

Art. 7 – Comitato di tesoreria

1. Il Pdv è amministrato da un comitato di tesoreria composto da dieci membri.
2. La composizione del comitato viene così determinata:
 - il Tesoriere Regionale, che lo presiede;
 - i Tesorieri Provinciali;
 - un componente indicato, tra i suoi componenti, dal gruppo dei parlamentari del Partito democratico eletti nelle circoscrizioni elettorali del Veneto;
 - un componente indicato, tra i suoi componenti, dal gruppo dei consiglieri regionali del Partito democratico.
3. Il Tesoriere nomina il vicepresidente.
4. Il Parlamentare e il Consigliere Regionale decadono dal Comitato se non ricoprono più l'incarico elettivo.
5. Le decisioni assunte dal Comitato di Tesoreria sono valide se approvate con la maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione con diritto di voto.

Art. 8 – Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è formato da tre revisori eletti dall'assemblea regionale. Il presidente del collegio è nominato dai revisori stessi nel proprio seno.
2. Il collegio dei revisori ha il compito di verificare la regolarità contabile del Pdv. Esso esprime un parere motivato sulle proposte di bilancio, preventivo e consuntivo. I predetti pareri sono trasmessi alla Direzione regionale insieme ai documenti di bilancio.
3. La carica di membro del collegio è incompatibile con quella di componente dell'assemblea regionale, della direzione regionale e del comitato di tesoreria.

Art. 9 – Contributo dai soggetti che fanno riferimento al Partito democratico

1. I parlamentari eletti nelle circoscrizioni elettorali del Veneto proposti dal Partito democratico, oltre a quanto versato al livello nazionale e nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare al Pdv un contributo mensile. L'entità del contributo sarà stabilita dalla direzione regionale, su proposta del segretario e del tesoriere regionali.
2. Gli amministratori regionali (presidente, assessori e consiglieri), che fanno riferimento al Partito democratico, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare al Pdv e al proprio coordinamento provinciale un contributo mensile sulle indennità percepite, stabilito come al comma precedente.
3. I presidenti delle province e delle comunità montane, i sindaci, gli eletti nelle giunte e nei consigli provinciali e comunali, nonché gli aderenti ai gruppi consiliari (potendosi escludere – da parte dei rispettivi coordinamenti provinciali – solo i comuni con meno di 5.000 abitanti), che fanno riferimento al Partito democratico, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare alla rispettiva At un contributo pari ad almeno il 6% del compenso lordo percepito. Ogni coordinamento provinciale potrà prevedere aumenti di tale percentuale in base alle condizioni fissate nel proprio regolamento e - a favore degli amministratori locali in aspettativa - che la misura del contributo mensile possa essere ridotta fino al 50%.
4. I componenti degli organi di enti e società, che fanno riferimento al Partito democratico o che comunque sono stati designati dal Partito democratico – direttamente o indirettamente (cioè, in quest'ultimo caso, per il tramite di soggetti od organi a loro volta designati direttamente dal Partito democratico) – per l'elezione negli organi predetti, nel rispetto del codice etico, sono tenuti a versare alla rispettiva At, così come specificato dai regolamenti provinciali, un contributo pari ad almeno il 6% del compenso lordo percepito. Ogni coordinamento provinciale potrà prevedere aumenti di tale percentuale in base alle condizioni fissate nel proprio regolamento e - a favore di chi è in aspettativa - che la misura del contributo mensile possa essere ridotta fino al 50%.
5. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, i contributi dai soggetti di cui ai commi precedenti potranno essere modificati dalla direzione regionale sulla base di dimostrate necessità finanziarie del Pdv o delle At competenti.
6. I soggetti di cui ai commi precedenti che percepiscono un'indennità mensile (a questo fine sono esclusi solo i gettoni di presenza) dovranno sottoscrivere in favore del Pdv o della rispettiva At una delega bancaria per l'addebito mensile e continuativo della somma dovuta in virtù delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al termine del mandato.
7. Il tesoriere del livello competente potrà definire con i percettori di cui sopra, che si trovino in condizioni particolari o che svolgono determinate funzioni, modalità e condizioni del

versamento diverse da quanto stabilito dal presente regolamento. Di tali decisioni va data apposita comunicazione alla direzione Territoriale competente.

8. Il tesoriere regionale comunica semestralmente alla direzione regionale una nota dettagliata sui versamenti dovuti ed effettuati dai soggetti di cui ai punti precedenti. In presenza di inadempienze gli organi preposti sono tenuti ad assumere i provvedimenti previsti all'articolo successivo.

Art. 10 – Omesso versamento del contributo dai soggetti che fanno riferimento al Partito democratico

1. In caso di mancato versamento del contributo dai soggetti di cui all'articolo precedente, il tesoriere del livello di riferimento dovrà invitare l'interessato, tramite comunicazione scritta, a regolarizzare il versamento. La comunicazione dovrà indicare le conseguenze della mancata regolarizzazione e dovrà essere inviata, per conoscenza, al collegio dei garanti competente. Nel caso in cui l'interessato non provveda entro il termine indicato a regolarizzare la propria posizione, il collegio dei garanti delibererà la decadenza dall'Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del Partito (art. 40 comm. 5 Statuto nazionale). L'avvenuta sospensione dovrà essere comunicata all'At di appartenenza dell'interessato.
2. Il rispetto delle norme che regolano il contributo dai soggetti che fanno riferimento al Partito democratico costituisce per quest'ultimi una condizione necessaria per poter essere candidati alle successive competizioni elettorali o designati in altri enti o società. Prima di procedere alle predette candidature o designazioni, i tesoriere di riferimento dovranno certificare al collegio dei garanti dello stesso livello che gli interessati sono in regola con i versamenti del contributo in oggetto.

Art. 11 – Contratti e movimentazioni finanziarie

1. Ogni contratto dovrà essere esclusivamente intestato al Partito democratico del rispettivo livello di riferimento, nel cui interesse il rispettivo tesoriere lo stipula. Sono tassativamente escluse le intestazioni a titolo personale.
2. Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere regionale e dai tesoriere delle At devono avvenire principalmente tramite bonifici ed assegni bancari non trasferibili o circolari, nel rispetto delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti, delle norme antiriciclaggio e delle ulteriori norme di legge applicabili.

Art. 12 – Organizzazione amministrativa e contabile

La contabilità dell'attività del partito è tenuta conformemente ai principi della contabilità economico-patrimoniale previsti dalle norme del codice civile per le società per azioni.

Art. 13 – Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il bilancio consuntivo del Pdv è redatto per esercizi coincidenti con l'anno solare ed è composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione.
2. Il bilancio preventivo comprende almeno il conto economico.
3. Il bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dal comitato di tesoreria e approvati dalla direzione regionale entro il 31 dicembre ed il 30 aprile, rispettivamente e poi comunicati all'Assemblea Regionale. La direzione regionale dovrà motivare gli eventuali scostamenti assunti nelle proprie deliberazioni rispetto ai pareri formulati dal collegio dei revisori.
4. I bilanci preventivi e consuntivi dei Provinciali sono predisposti dai rispettivi tesoriere con gli stessi criteri del partito regionale ed approvati dalle Direzioni provinciali, previo parere del rispettivo revisore unico o collegio dei revisori, ove previsto. Gli eventuali scostamenti rispetto a tali pareri dovranno essere motivati dalle direzioni deliberanti.
5. Il bilancio consuntivo del Pdv viene pubblicato sul sito internet del Pdv, entro 20 giorni dall'approvazione.

Art. 14 – Equilibrio economico-finanziario

La gestione di ogni At del Pdv è orientata all'equilibrio economico-finanziario.

Art. 15 – Organizzazione giovanile del Partito

1. Il bilancio preventivo regionale deve contenere una previsione di spesa a sostegno delle attività dell'organizzazione giovanile del Partito.
2. Analogamente dovranno prevedere i bilanci dei provinciali ove siano presenti organizzazioni giovanili del Partito.

Art. 16 – Rapporti di lavoro

1. Il Pdv e le strutture provinciali stipuleranno solo contratti di lavoro previsti dalla legge.
2. Eventuali consulenze, se onerose, dovranno essere richieste solo in casi eccezionali ed autorizzate dal comitato di tesoreria.

Art. 17 – Rimborsi spese e indennità

1. Le spese da rimborsare devono essere autorizzate dal tesoriere e saranno rimborsate solo dopo la presentazione dei relativi documenti giustificativi, in base al regolamento dei rimborsi predisposto dal comitato di tesoreria e approvato dalla direzione regionale.
2. Al Segretario regionale e ai Segretari provinciali, che non ricoprono incarichi con indennità fissa (parlamentare, consigliere regionale, presidente di provincia, sindaco di comune capoluogo di provincia), è riconosciuta un'indennità fissa mensile stabilita dalle rispettive Direzioni oltre al rimborso spese. Analoga possibilità può essere prevista per il personale politico dei predetti livelli, se compatibile dal punto di vista finanziario.

Art. 18 – Approvazione e modifica del regolamento

1. Il Regolamento è approvato dall'assemblea regionale o su sua delega dalla direzione regionale, a maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Analogamente si procede per le revisioni, modifiche, integrazioni, abrogazioni di norme del presente Regolamento.
3. Si delega il Comitato di Tesoreria regionale per l'eventuale emanazione di direttive vincolanti relativamente all'interpretazione delle norme del presente Regolamento. Il Comitato di Tesoreria potrà inoltre adottare variazioni al medesimo Regolamento, previo parere conforme del collegio dei revisori, che saranno efficaci fino alla successiva assemblea regionale, la quale stabilirà la loro conferma o decadenza. In quest'ultimo caso l'assemblea regionale stabilirà altresì la sorte degli atti nel frattempo adottati.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal **01.01.2011**

Norme transitorie

1. Per la legislatura in atto, i soggetti di cui all'art. 9, co. 1, sono tenuti a versare al Provinciale competente territorialmente la somma di € 1.000,00 mensili.
2. Per la legislatura in atto i soggetti di cui all'art. 9, co. 2, sono tenuti a versare al Provinciale competente territorialmente la somma di € 800,00 mensili, nonché al Pdv la somma di € 1.200,00 mensili.
3. Nel caso di modifiche delle indennità corrisposte ai soggetti di cui ai commi precedenti, il contributo al Pdv sarà variato nella misura concordata fra il segretario regionale, il tesoriere regionale ed il presidente del gruppo consiliare regionale/coordinatore dei parlamentari veneti.